

N. 5361/06 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE – SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5361/06 R.A.C.C. promossa con atto di citazione notificato il 5.10.2006 cron. n. 18874 A. Uff. Giud. U.N.E.P. del Tribunale di Udine

DA

Curatela del Fallimento A srl, con il proc. e dom. avvocato A. De Monte Nussi per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

Avv. B in proprio , domiciliato presso lo studio dell'avv. G. C. Riva

CONVENUTO

Oggetto: Revocatoria fallimentare.

Causa iscritta a ruolo il 6.10.2006.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: "Revocarsi ex art. 67, 2° co., della legge fallimentare il pagamento del 28.12.2005 effettuato dal terzo pignorato a favore dell'avv. B e per l'effeto condannare quest'ultimo alla restituzione

della somma di € 4.858,12, oltre agli interessi legali dalla percezione al saldo. In via subordinata (omissis). Spese rifuse”.

Per il convenuto : “ rigettarsi la domanda accogliendo tutte le eccezioni sollevate. Spese di lite rifuse”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe il curatore del fallimento della società A citava in giudizio davanti a questo Tribunale l'avv. B chiedendo la revoca del pagamento di € 4.858,12 dallo stesso ricevuto in sede esecutiva dal terzo pignorato in data 28.12.2005, essendo tale pagamento avvenuto nel periodo sospetto e con consapevolezza dello stato di decozione in cui versava la debitrice poi fallita in data 18.01.2006.

Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo egli ceduto il credito alla società Immobiliare C e contestando comunque i presupposti della proposta azione.

Radicatosi il contraddittorio, prodotti documenti, la causa veniva assegnata a sentenza sulle riportate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

La curatela ha impugnato il pagamento effettuato dalla terza pignorata nel procedimento di esecuzione presso terzi promosso contro la società fallita dalla Banca D, in cui era intervenuto il convenuto, a seguito del provvedimento di assegnazione emesso dal g. e in data 5.12.2005 (v. verbale in atti).

Il pagamento impugnato è avvenuto nel periodo sospetto quando i convenuto conosceva lo stato di dissesto in cui versava la debitrice e pertanto sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 67, 2° co., l. fall., atteso che lo stesso è intervenuto con ben tre titoli nell'esecuzione mobiliare presso terzi promossa dalla D nei confronti della società poi fallita, oltre ad essere il difensore della Draius in sede di istruttoria prefalimantare (v. documenti 6,7 e 8 prodotti dall'attrice) ed era quindi pacificamente a conoscenza del dissesto in cui versava la medesima.

Anche i pagamenti coattivi e le assegnazioni giudiziali di crediti sono infatti revocabili ex art. 67, secondo comma , quali pagamenti con mezzi normali, atteso che in questo caso non è tanto il provvedimento di assegnazione che è revocabile , quanto il successivo e distinto atto di pagamento del credito assegnato, quando ottenuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (v. Cass. 30.01.1985, n. 586, 25.06.1998, n. 6291 e 3.06.2006, n. 4709, secondo cui:" Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto nell'ambito di un procedimento di espropriazione forzata presso terzi l'assegnazione di un credito spettante, verso il terzo, al debitore, poi fallito, oggetto dell'Azione revocatoria, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, non è il provvedimento di assegnazione, ma il successivo e distinto atto costituito dal pagamento del credito assegnato, nel concorso delle condizioni previste da tale norma).

Il convenuto si è difeso sostenendo tuttavia di non essere legittimato passivamente, non essendo il destinatario del pagamento, in

quanto aveva ceduto il credito alla società Immobiliare C e pertanto il pagamento ricevuto dal terzo pignorato, a seguito del provvedimento di assegnazione del g. e. andava imputato alla cessionaria del credito e non a lui.

Tale tesi è priva di fondamento giuridico posto che il convenuto non è stato in grado di dimostrare di aver comunicato o notificato alla debitrice ceduta la cessione del credito, non risultando il documento prodotto (v. atto di cessione di credito) essere stato ricevuto dalla società fallita , mancando la prova della ricezione della raccomandata, essendovi in atti solamente la prova della consegna dell'atto all'ufficio postale e dell'invio della stessa da parte del servizio postale, ma non la prova della ricezione da parte della società poi fallita.

Ne consegue pertanto che la cessione del credito non si è perfezionata, ai fini della liberazione del debitore ceduto, quando questi abbia effettuato il pagamento al cedente e non al cessionario, essendo pacifico che ex art. 1264 cod. civ la cessione è efficace nei confronti del debitore ceduto solamente dal momento della sua accettazione o dalla notificazione in qualsiasi forma idonea allo scopo e quindi anche con semplice raccomandata postale, con ricevuta di ritorno (v. sul punto Cass. 2.09.1999, n. 8387) .

La Suprema Corte ha infatti affermato che: Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente (fornitore) al cessionario (factor), questi può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che però può liberarsi pagando al creditore originario, se non ha comunque conoscenza della cessione. Invece dall' accettazione

o dalla notifica di questo negozio - che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi - l'adempimento al cedente non ha più efficacia liberatoria (v. Cass. 2.02.2001, n. 1510).

Nel caso in esame lo stesso giudice dell'esecuzione ha ritenuto di assegnare la somma per cui si controverte "all'avv B o per esso ad eventuali cessionari del credito" genericamente indicati e non all'Immobiliare S. Croce (evidentemente non ritenendo perfezionata la cessione) e la terza pignorata in adempimento del provvedimento in esame, ha poi effettuato il pagamento al convenuto , come risulta incontestabilmente provato dal bonifico di data 28.12.2005 (v. doc. n. 3 di parte attrice).

La domanda dell'attrice va quindi accolta, con condanna del convenuto al pagamento della somma di €. 4.858,12, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Il pagamento delle spese segue la soccombenza.

La sentenza va dichiarata immediatamente esecutiva ex lege, per quanto attiene ai capi di natura condannatoria, consequenziali alla pronunzia costitutiva.

P . Q . M .

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e istanza reietta:

- Dichiarare l'inefficacia degli impugnati pagamenti e pertanto con-

danna la convenuta alla restituzione alla curatela della somma di € 4.858,12 , oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, nonché al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.305,22, di cui Euro 20,40 per spese, Euro 1.172,00 per diritti e Euro 1.145,00 per onorari, € 89,74 per spese senti, comprensive di spese generali, cna e iva , se dovuta.

- Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva.

Udine, lì 3.02.2008.

Il Giudice Unico
dott. Gianfranco PELLIZZONI

Il Collaboratore di Cancelleria

Depositato in Cancelleria il

Il Collaboratore di Cancelleria

